



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2352/2017 R.G.,

PROMOSSA DA

BANCO [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Paolo Calabretta e Gabriella Cavallaro;

APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALI

E CONTRO



██████████ ed i ██████████ alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di €. 153.550,56, oltre alla rivalutazione e gli interessi dalle singole operazioni al soddisfo; condannava i ██████████ a tenere indenne la banca di quanto questa era stata condannata a pagare; condannava i convenuti al rimborso delle spese di lite.

Avverso la sentenza ██████████, incorporante per fusione ██████████ ██████████ ha interposto appello con atto di citazione notificato in date 24 e 28 ottobre 2017, fondato su sei ragioni di censura.

Si è costituito in giudizio ██████████ esistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale, sia autonomo che condizionato.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2020, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata la contumacia ██████████, non costituitosi in giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.

Con il primo mezzo, assume l'appellante principale che ha errato il primo giudice nel riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione, in luogo degli interessi convenzionali al tasso dello 0,025, previsti nel contratto di conto corrente *inter partes*.

A suo dire, avendo l'attore promosso azione contrattuale, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il riaccredito delle somme applicando il saggio di interessi contrattuale, altresì escludendo la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

La doglianza è palesemente infondata.

Ed invero, il Tribunale ha ragionato nel senso che: la sentenza di patteggiamento costituiva elemento di prova, non smentito dalle risultanze in atti, della piena responsabilità del ██████████ che nella sua qualità di dipendente dell'istituto bancario si era indebitamente appropriato delle somme depositate nel conto corrente de ██████████ attraverso prelievi non autorizzati da quest'ultimo; ricorreva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità della banca datrice di lavoro per il danno arrecato da fatto illecito del dipendente, sussistendo un rapporto di occasionalità necessaria fra l'illecito e le mansioni svolte dal ██████████ che si era appropriato delle somme avvalendosi delle sue funzioni di cassiere.

Così facendo, correttamente il primo giudice, lungi dal far riferimento all'inadempimento contrattuale della banca (con la quale intercorreva il rapporto di conto corrente), ha invece ritenuto sussistente il fatto illecito de ██████████, ricorrendo all'istituto della



responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in tal modo facendo rientrare la responsabilità della banca nell'alveo del disposto dell'art. 2049 c.c.

Erroneamente, dunque, viene invocata dalla banca l'applicazione del tasso di interesse previsto nel contratto *inter partes*, che quivi, estranea essendo la tematica dell'inadempimento della banca, è del tutto fuori luogo.

Siccome fuori luogo è la doglianza afferente il riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito risarcitorio e, dunque, di debito di valore, soggetto a rivalutazione.

Con il secondo mezzo si duole l'appellante del mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla decadenza del correntista dalla possibilità di contestare le operazioni illecitamente effettuate da [REDACTED] per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, giusta il disposto dell'art. 1832 c.c. I [REDACTED] infatti, solo nel 2007 si sarebbe accorto della commissione del reato da parte de [REDACTED] mentre i primi indebiti prelievi risalgono all'anno 2002.

Anche tale motivo è infondato.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto che l'approvazione del conto abbia natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti, e non comprende la validità dei titoli in base ai quali l'estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni.

Tale ragionamento è corretto, ma v'è di più.

L'approvazione del conto riguarda il rapporto contrattuale con la banca mentre nella fattispecie – come già detto – si verte in ipotesi di responsabilità da fatto illecito del dipendente, rispondendo la banca a titolo di responsabilità indiretta.

Del tutto priva di rilievo, pertanto, è la mancata contestazione degli estratti conto.

Con il terzo motivo, deduce l'appellante principale che ha errato il Tribunale nell'ignorare l'eccezione da essa convenuta proposta, afferente il concorso colposo del danneggiato [REDACTED] il quale ha consentito il protrarsi dell'azione criminosa per non essersi avveduto per tempo dell'esistenza degli addebiti, e non avere, in tal modo, fermato la realizzazione delle condotte illecite successive alla prima.

Sotto altro profilo, sostiene poi che, in ogni caso, l'omesso controllo degli estratti conto ha aggravato le conseguenze del danno.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo osservato che i [REDACTED] non aveva nessun motivo per dubitare della correttezza del comportamento de [REDACTED] che – per come è incontestato –



conosceva da tempo, trattandosi del funzionario che effettuava (senza alcun problema, fino al 2002) le numerose operazioni ordinate dal [REDACTED] (o dal figlio delegato) sul conto corrente, dovendosi peraltro evidenziare che il rapporto con la banca perdurava (e perdura tutt'ora) da circa trent'anni.

Del resto, il conto corrente veniva utilizzato da [REDACTED] per lo svolgimento della propria attività, trattandosi di imprenditore individuale, ed è incontestato che transitassero sul detto conto, annualmente, cifre vicine al milione di euro, con un numero di operazioni non certo esiguo.

In sostanza, il [REDACTED] non aveva motivo di dubitare della correttezza dell'operato della banca e dei suoi dipendenti, verso i quali riponeva quella fiducia e legittima aspettativa che il denaro venisse correttamente custodito, che è lecito riporre a fronte di un rapporto pluriennale con un soggetto per di più sottoposto ad uno speciale regime di autorizzazione, vigilanza e controllo.

Né vi è un onere di accortezza in capo al correntista in funzione della prevenzione di reati da parte del dipendente di banca infedele.

Con il quarto motivo si duole l'appellante del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Anche tale motivo è palesemente infondato.

Ed invero, è pacifico che la condotta (reiterata più volte) sia iniziata nell'anno 2002; che in date 4 aprile 2007 e 21 dicembre 2007 il [REDACTED] (prima di proporre le due querele a carico di ignoti) abbia spedito due lettere alla banca, nelle quali contestava l'esistenza di addebiti privi di giustificazione e chiedeva la restituzione dei relativi importi, altresì richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non, con espressa riserva di promuovere ogni azione di legge, in tutte le sedi competenti, valendo *"la presente anche quale atto interruttivo della prescrizione"*. Un'ulteriore lettera di messa in mora – dello stesso tenore delle precedenti - veniva inviata alla banca il 13 febbraio 2008, prima dell'inizio del procedimento penale a carico de [REDACTED], nel quale il [REDACTED] si costituiva parte civile. Il 28 febbraio 2012, infine, veniva inviata a [REDACTED] ed alla banca altra richiesta di restituzione con la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione, conclusa con esito negativo e seguita dall'atto di citazione del marzo 2013.

Ciò detto, sostiene l'appellante che le missive in parola non costituiscano atti interruttivi della prescrizione, per il fatto che *"in esse non viene enunciata la azione di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 codice civile, di conseguenza, non risulta intimato il relativo risarcimento del danno"*.



Contrariamente a ciò, è noto che l'atto interruttivo della prescrizione, *sub specie* di messa in mora, non debba contenere formule sacramentali, e dunque l'indicazione della interruzione dell'azione risarcitoria (abbondantemente contenuta nelle richiamate lettere) e di restituzione degli importi oggetto di appropriazione indebita (a fronte, peraltro, della ancora ignota -per il [REDACTED]- causa degli illegittimi addebiti) costituisce atto assolutamente idoneo ad interrompere la prescrizione, contenendo l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (v., per tutte, Cass. n. 24116/2016).

Inoltre, si badi bene, la prescrizione dell'azione risarcitoria, nel caso di specie, è di sei anni (giusta il combinato disposto degli artt. 646 e 157 c.p.), dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 2947, terzo comma, c.c., a tenore del quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Ed invero, costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 c.c. (v. Cass. n. 1641/2017, resa a sezioni unite).

Con il quinto motivo viene dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda restitutoria, essendo ancora il rapporto di conto corrente in essere al momento della domanda.

Anche tale motivo è infondato.

Alla luce di quanto detto sopra, è infatti del tutto fuori luogo il richiamo dei principi afferenti il rapporto di conto corrente e l'azione di restituzione proposta dal correntista per la dedotta nullità delle clausole contrattuali.

Passando a scrutinare l'appello incidentale, con il primo mezzo [REDACTED] si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato la banca al pagamento degli importi a suo tempo sottratti da [REDACTED], con gli interessi, ma senza specificare il tasso di interesse da applicare nella fattispecie, ed insiste sull'attribuzione degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002.



Il motivo è infondato.

Ed invero, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, facendo la legge riferimento alle transazioni commerciali, sicchè, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (v. Cass. n. 28409/2018).

Quanto alla mancata specificazione del tasso di interesse, poi, è evidente che debba intendersi quello legale, siccome dovuto automaticamente senza necessità di apposita precisazione del saggio in sentenza.

Con il secondo mezzo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui nulla ha statuito sulla richiesta di condanna al pagamento degli interessi composti, ovvero gli interessi al tasso di legge maturati in ciascun anno sugli interessi scaduti ex art. 1283 c.c.

La doglianza non è fondata.

Tuttavia, dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui *"gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi (v. Cass. n. 4935/2006).

In particolare, l'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchè non è estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana (v. Cass. nn. 15944/2017, 25729/2014).

Con il terzo motivo l'appellante incidentale si duole del mancato riconoscimento degli ulteriori danni patrimoniali, esclusi dal primo giudice con la motivazione che *"nessuna condanna a titolo di risarcimento danni può essere emessa non essendovi prova di eventuali reimpieghi di dette somme da parte dell'attore, o di eventuali investimenti che l'attore avesse richiesto di effettuare e sulla loro redditività"*.

Deduce sul punto [REDACTED] che il giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi



dalla qualità di imprenditore commerciale di esso appellante e dalla circostanza dell'illegittimo addebito di somme ingenti nel corso dei cinque anni; che esso [REDACTED] aveva indicato l'utile di esercizio ed il volume di affari dell'impresa, tal che il giudice avrebbe potuto ricavare, in via presuntiva ed equitativa, il maggior danno causalmente ricollegabile all'indisponibilità delle somme sottratte.

Assume che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che il risarcimento del danno da ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione si identifica nel mancato conseguimento dell'*utilitas* che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata.

Il motivo è infondato.

Ed invero, nel caso a mani, trattandosi di debito di valore, il denaro non costituisce oggetto della obbligazione, come avviene nelle obbligazioni pecuniarie, ma assume la esclusiva funzione di strumento di misura di un valore, e mira – unitamente alla svalutazione monetaria - alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto.

Nei debiti di valore pertanto gli interessi hanno natura compensativa e sono deputati a reintegrare il creditore danneggiato della perdita economica occorsa per effetto della mancata disponibilità della somma liquida necessaria alla eliminazione del pregiudizio sofferto fino al momento della liquidazione.

La svalutazione monetaria, dal canto suo, non rappresenta qui il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora prodotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali (moratori) come si verifica nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove può venire in considerazione il problema del tipo di impiego che il creditore avrebbe fatto della somma dovuta, se gli fosse stata tempestivamente corrisposta.

Infatti, come detto, nei debiti di valore il danaro è il mezzo di reintegrazione del valore perduto dal creditore: sicché la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore.

Così stando le cose, è fuori luogo l'invocazione, da parte dell'appellante incidentale, del disposto dell'art. 1224, secondo comma, c.c., dovendo ogni tipo di danno essere compiutamente allegato e provato nel suo ammontare. Circostanza, questa, che nel caso di specie non ricorre, non potendo desumersi dalla semplice qualità di imprenditore commerciale de [REDACTED] - peraltro titolare di una piccola impresa - che egli avrebbe



proficuamente reimpiegato le somme che gli erano state sottratte.

Con il quarto motivo l'appellante incidentale denuncia omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarcimento del danno morale.

Il motivo è fondato, nel senso di cui si dirà.

La Corte di cassazione (Sez. U, sentenza n. 26972/2008) ha da tempo risalente definitivamente chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge (illecito astrattamente configurabile come reato: art. 185 c.p., comma 2; illecito, non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale; illecito non bagatellare, che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso).

Bisogna in tale contesto distinguere l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale che si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (nella specie l'art. 185 c.p. *"Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"*), che si risolve nella estensione della responsabilità civile dell'autore dell'illecito al ristoro di un'ulteriore tipologia di pregiudizio di natura non economica, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento giuridico, che richiedono la dimostrazione (che implica evidentemente la allegazione) della esistenza del danno, della sua derivazione causale dall'evento lesivo della situazione giuridica tutelata, nonché della sua entità (intensità o dimensione del pregiudizio).

Le Sezioni Unite hanno chiaramente evidenziato come *"Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. La limitazione alla tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e*



tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poichè la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005). Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poichè la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale" (cfr. Cass., Sez. U, n. 26975/2008).

Che il danno morale soggettivo per essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo fatta propria dalla Corte di cassazione che aveva riconosciuto, anche ai parenti della vittima offesa dal reato di lesioni personali, il ristoro di detto danno, ma sempre subordinandolo al concreto accertamento dell'an e della sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (cfr. Cass., Sez. U, n. 9556/2002) specificando che, costituendo il danno morale un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini



della sua configurabilità (cfr. Cass. nn. 13754/2006, 8546/2008).

Tale principio di diritto deve ritenersi consolidato, dovendo in particolare ribadirsi che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta *in re ipsa*, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 8421/2011), risultando pertanto unificato il criterio di accertamento del danno non patrimoniale in relazione alle diverse ipotesi di previsione legale di risarcibilità dello stesso (v. Cass. n. 10527/2011, 7471/2012, 21865/2013, 25420/2017).

Deve dunque conclusivamente ritenersi che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (v. Cass. nn. 11269/2018, 3289/2018).

Ora, tornando al caso di specie, può seriamente ritenersi che [REDACTED] abbia effettivamente subito un danno morale.

Ed invero, l'improvvisa scoperta di essere vittima da ben cinque anni di una appropriazione indebita, commessa – per di più – da un soggetto inserito nell'organizzazione dell'istituto bancario, cui [REDACTED] affidava il suo denaro ed i suoi proventi; l'acquisizione della consapevolezza di avere subito l'indebita sottrazione di una somma che, tenuto conto delle piccole dimensioni dell'impresa, era assai rilevante; il comportamento dello stesso [REDACTED] e della stessa banca la quale – nonostante vi fosse da subito tenuta, allorquando ella stessa scoprì che il cassiere era l'autore del reato, e provvide a licenziarlo nel settembre del 2007 - non ha ritenuto di restituire il maltolto se non in misura estremamente esigua (col pagamento di poche migliaia di euro) - non può non avere determinato una sofferenza qualificabile in termini di danno morale, da quantificarsi equitativamente nell'importo – comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria – di €. 10.000,00.

In tal senso, dunque, si impone la riforma della sentenza impugnata.

Con il quinto motivo l'appellante incidentale si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento *"di tutte le ulteriori somme dovute anche a titolo di interessi, spese, competenze, cms, capitalizzazione trimestrale, indebitamente percepite dagli istituti bancari in indirizzo nel corso del rapporto, chiedendo la quantificazione e restituzione delle somme indebitamente percepite, da accertare all'esito della CTU contabile"*.

Epperò, tale domanda è non solo eccessivamente generica, ma altresì inammissibile



siccome tardiva, non essendo essa contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove – peraltro - nulla è allegato in punto di nullità delle clausole del contratto di conto corrente.

Con il sesto motivo i [REDACTED] si duole della mancata liquidazione delle spese affrontate per la fase stragiudiziale.

La doglianza va accolta nei limiti che si precisano.

Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (v. Cass. n. 24481/2020).

Tale principio riguarda anche l'attività e le spese di assistenza relative al procedimento di mediazione, che è per definizione stragiudiziale, siccome fase precontenziosa (v. per tutte Cass. n. 18123/2020).

Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le spese effettivamente sostenute da [REDACTED] ammontano ad €. 817,16 (€. 767,66 + €. 40,50, come da ricevute dei bonifici effettuate), dovendosi condannare la banca ed il Fazio al pagamento del relativo importo, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e con applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno a far data dai relativi esborsi (3/10/2012 per €. 767,66 e 17/4/2012 per €. 40,50).

Da quanto sopra discende l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato, ed il rigetto dell'ultimo motivo dell'appello principale, afferente le spese.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Quelle del grado vanno parzialmente (secondo quanto indicato nella comparsa conclusionale) distratte in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto richiesta.

Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico dell'appellante principale.

La norma in questione (quivi applicabile *ratione temporis*) prevede la condanna del



soccombente - a prescindere, com'è noto, dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - che può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice.

Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).

In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.

Nel caso di specie, la mala fede dell'appellante è resa palese dalla pervicacia mostrata nel rifiutarsi di corrispondere per intero la somma dovuta (nonostante l'ammissione dell'avvenuta appropriazione indebita, che la stessa banca ben poteva tradurre in termini economici, alla luce della documentazione di cui lei stessa era in possesso) e dalla palese infondatezza delle difese tutte, incentrate (in 45 pagine di appello) sull'inesistente presupposto dell'affermata responsabilità contrattuale di essa appellante e, per di più, sul concorso di colpa della controparte, in maniera inconsistente ravvisato nel non essersi il Mangiagli immediatamente avveduto del reato perpetrato in suo danno.

Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo *l'id quod plerumque accidit*, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano *ex se* anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).



Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore del Mangiagli, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, pari a quello oggetto della condanna alle spese del grado (in tal senso, si vedano Cass. nn. 22405/2018, 20732/2016).

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 3100/2017 in data 29/06/2017 del giudice unico del Tribunale di Catania, con l'appello incidentale di [REDACTED] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- Rigetta l'appello principale;
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata, condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] degli ulteriori importi di €. 10.000,00 a titolo di danno morale, nonchè (a titolo di ulteriore danno emergente) di €. 817,16 (da rivalutarsi tale ultimo importo secondo gli indici ISTAT, e con applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno a far data dal 3/10/2012, quanto ad €. 767,66 e dal 17/4/2012, quanto ad €. 40,50);
- Condanna l'appellante principale ed [REDACTED] a rifondere, in favore del [REDACTED] le spese di entrambi i gradi, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 13.430,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi €. 9.515,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Distrae le spese del grado, nei limiti di cui nella comparsa conclusionale, in favore dei procuratori antistatari avvocati Calabretta e Cavallaro;
- Condanna l'appellante principale al pagamento, in favore del [REDACTED] ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'importo di €. 9.515,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,



a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
17 febbraio 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

(firma digitale)



